

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CXXVIII
n. 24

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA

(Anno 2020)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Liguria

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 2021



Il Difensore Civico

RELAZIONE

DEL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE LIGURIA

AL CONSIGLIO REGIONALE

ED AL PARLAMENTO NAZIONALE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO

2020

INDICE

PIANO DI DISTRIBUZIONE.....	2
ORGANICO	3
CONSIDERAZIONI GENERALI	4
ATTIVITA' DELL'UFFICIO.....	8
CASI	12
RELAZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	14
PREMESSA	14
ATTIVITA' SVOLTA.....	16
“La creatività dei bambini e dei ragazzi è il metodo dell'iniziativa”	17
STATISTICA.....	30
SITUAZIONE FASCICOLI RAFFRONTO 2019/2020.....	30
MODALITA' DI COMUNICAZIONE.....	31
TIPOLOGIA DI INTERVENTI.....	34
MATERIE DI INTERESSE	35
PROVINCE INTERESSATE	36
RIFERIMENTI NORMATIVI	37
A) <i>NORMATIVA NAZIONALE</i>	37
Costituzione delle Repubblica Italiana	37
LEGGE 7 APRILE 2017 N. 47	38
LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24.....	39
B) <i>NORMATIVA REGIONALE</i>	41
Statuto	41
Legge Regionale 5 agosto 1986 n. 17 (*)	42
C) <i>LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA</i>	55
Legge 12 luglio 2011, n. 112	55
legge regionale 16 marzo 2007 n. 9	57
NOTE.....	60

PIANO DI DISTRIBUZIONE

La Relazione del Difensore Civico Regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (*art. 8 l.r. 5 agosto 1986 n. 17*).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati (*art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98*).

Il testo della Relazione viene anche inviato, in formato elettronico, al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere.

La Relazione è altresì destinata ai Comuni convenzionati.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

ORGANICO

Il personale che collabora con il Difensore Civico della Regione Liguria, al momento della stesura della presente Relazione, risulta così composto:

Dott. Avv. Luigi Pincin	Funzionario P.O.
Dott. Giovanni Romano	Funzionario
Sig.ra Monica Farinelli	Funzionario
Dott. Dario Arkel	Funzionario di supporto al Garante dei Minori
Sig.ra Cerroni Loredana	Segreteria Dif. Civ.
Sig. Teso Mauro	Segreteria Dif. Civ.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, doloroso per molti. E tuttavia si è cercato, anche nell'Ufficio di Difesa Civica, di corrispondere con doverosa tempestività e diligenza alle numerose istanze che, in svariate materie, sono pervenute da parte dei cittadini della Liguria. Si è fatto ricorso, come per tutte le altre attività di funzione pubblica o privata, alle modalità del c.d. lavoro agile, limitando, per disposizioni della Regione, le presenze in Ufficio del Difensore e del personale. La limitazione maggiore, e più grave, ha riguardato l'accesso diretto del pubblico, circoscritta ai casi di effettiva necessità ed urgenza. Peraltro, il possibile ricorso da parte di tutti a mezzi di comunicazione facilmente accessibili come il telefono e la posta elettronica ha consentito, stante la regola dell'assoluta libertà di forme che caratterizza il rapporto fra i cittadini e l'ufficio di Difesa Civica, di non riscontrare significative limitazioni alla funzione (i dati statistici allegati alla relazione lo dimostrano).

Rimandando ad un prossimo capitolo le considerazioni che riguardano le attività istituzionali tipiche – istanze di privati o associazioni, relativo intervento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, presa d'atto della risoluzione o meno del problema sollevato – ritengo doveroso e utile dar conto della costante partecipazione, diretta o da remoto, del Difensore alle attività del nostro Coordinamento Nazionale. E ricordo fra tutte le sedute del 13 e 14 ottobre 2020 in Ancona, organizzate in modo eccellente dal Difensore Civico delle Marche, attuale Presidente del Coordinamento. In queste sono stati discussi argomenti di ordine generale e di vivo interesse: il ruolo del Difensore Civico durante l'emergenza sanitaria; difesa civica, diritto alla salute e tutela dei minorenni; l'assenza del Difensore Civico in alcune Regioni (Puglia, Calabria e Sicilia). Sull'ultimo punto, si è deciso all'unanimità di sollecitare queste ultime Regioni a colmare una lacuna, divenuta nel tempo non più tollerabile, ed è di questi giorni

una iniziativa politica della Regione Puglia per dar corso alle procedure necessarie alla nomina del Difensore.

Il Coordinamento si è inoltre occupato in modo approfondito di un altro argomento di ordine generale, creato da una norma dell'ordinamento statale, l'art. 2 della legge 8.3.2017 n.24 (c.d. legge Gelli-Bianco, recante "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia professionale degli esercenti le professioni sanitarie"). Questa norma, in verità, era già stata ricordata nelle relazioni degli ultimi due anni, ma in modo generico. E' pertanto necessario ritornare sull'argomento. Essa attribuisce alle Regioni la facoltà (non l'obbligo) di affidare al Difensore Civico la funzione di Garante del diritto alla salute. Sinora solo cinque Regioni (Lombardia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria) hanno esercitato tale facoltà; la Liguria con la L.R. 27.12.2018 n.29 che, innovando l'art. 5 della L.R. 5.8.1986 n. 17, ha attribuito al Difensore Civico anche le funzioni di Garante per il diritto alla salute, "*al fine di favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie e l'efficacia nella erogazione dei servizi*", e con la facoltà di "*procedere ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze*". Così rimanendo esclusa, come si era già ricordato lo scorso anno, ogni possibilità di mediazione in materia di responsabilità professionale medica e conseguente risarcimento danno: materia, quest'ultima, riservata nella nostra Regione al Comitato Regionale Sinistri e ai Comitati Sinistri di area ottimale.

Il Coordinamento ha preso atto che la legge Gelli ha avuto il merito, insieme alla legge 47/17 sui tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, di cui si parlerà più diffusamente in seguito nella parte della Relazione dedicata al Garante per l'Infanzia, di segnare, si spera definitivamente, il recupero della figura del Difensore Civico quale organo di garanzia indipendente deputato alla tutela "*della legalità e della regolarità amministrativa*" (così la Corte Costituzionale) in difesa dei diritti di tutti i cittadini, in specie dei più deboli. Si è convenuto che la disposizione citata prefigura una pluralità di poteri affidati al Difensore Civico: ricevere le segnalazioni di disfunzioni del sistema dell'assistenza

sanitaria e sociosanitaria; acquisire atti; intervenire a tutela del diritto lesso; e, come è espressamente previsto nella legge regionale ligure, come è stato già ricordato, ad accertamenti nel caso vengano segnalate disfunzioni o carenze nel sistema socio-sanitario. La legge tace sul possibile coinvolgimento attivo di associazioni di utenti: ma la possibilità di delega e le prassi instauratesi nelle varie regioni depongono per una risposta positiva.

Si è discusso degli esiti della procedura di denuncia delle disfunzioni, convenendo che non competono al Difensore Civico veri poteri decisori o sanzionatori; e che peraltro gli è consentito: l'invito a rimuovere le disfunzioni accertate; la segnalazione agli operatori e alle strutture delle problematiche riscontrate; la proposta di correzioni e miglioramenti organizzativi. E' accaduto ad esempio a chi scrive di invitare il Sindaco di Genova ad un ulteriore esame (essendosi il primo conclusosi in senso positivo) della legittimità di affissione di un manifesto, esposto in molti punti della città, contenente falsità idonee ad ingannare e sviare il lettore sull'uso di un presidio medico. Naturalmente queste forme di tutela amministrativa, non coattive, non impediscono né precludono all'utente la tutela in via giurisdizionale e ricevono comunque un ulteriore sostegno nella presenza e nell'attività, all'interno delle strutture sanitarie, di organismi di volontariato e di tutela dei diritti, fra i quali si segnalano in particolare le Commissioni Miste Conciliative, in genere presiedute proprio dal Difensore Civico (chi scrive presiede le Commissioni Miste di tutte le ASL e dei maggiori ospedali genovesi).

Si è inoltre ribadito, in ambito nazionale, la consistente valenza di un altro ambito di intervento del Difensore Civico che, a tutela della trasparenza dell'attività amministrativa, interviene a richiesta del cittadino quando venga a quest'ultimo in qualsiasi modo negato l'accesso agli atti della pubblica amministrazione. Sono stati puntualmente richiamati – come peraltro era già stato fatto in modo succinto nella relazione dello scorso anno – l'art. 25 della legge 241/90; l'art. 5 com.8° del D.Lvo 33/2013 come novellato dal D.Lvo 97/2016 che prevede un vero e proprio

ricorso al Difensore Civico per l'espletamento di una attività di contenuto paragiurisdizionale, in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Con le norme citate il Difensore Civico ha quindi competenza a intervenire in ogni genere di accesso, sia esso documentale, civico o generalizzato, secondo la distinzione elaborata in dottrina e giurisprudenza.

Infine, per concludere sugli argomenti di ordine generale trattati dal Coordinamento, va segnalato che, sempre nell'incontro del 13 e 14 ottobre 2020 ad Ancona che è stato tenacemente voluto nonostante ci si trovasse in piena crisi pandemica, si è approvato alla unanimità un documento contenente "linee di indirizzo in merito alla disciplina degli Organi di Garanzia" redatto in sede di Assemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Esso contiene una serie di regole atte ad inquadrare in modo coerente, pur nel rispetto dell'autonomia istituzionale degli Enti territoriali citati, gli aspetti istituzionali e funzionali dei vari Organi di Garanzia: non solo quindi il Difensore Civico, ma anche il Garante dell'Infanzia e della Adolescenza e il Garante delle Persone private della libertà personale. L'intento, esplicito, è quindi quello di armonizzare le varie legislazioni regionali sugli aspetti citati. Vedremo se le varie Regioni sapranno valorizzare e usare sapientemente il documento.

ATTIVITA' DELL'UFFICIO

E' consuetudine di questo Difensore ricordare ai destinatari della Relazione, che ovviamente cambiano nel tempo, quali sono le caratteristiche fondamentali dell'istituto, e che trovano un vasto gradimento nei cittadini, utenti del servizio:

- la gratuità;
- la facilità di accesso, libero da qualsiasi forma;
- la disponibilità e l'attenzione all'ascolto o all'immediato esame dell'istanza;
- la tempestività dell'intervento;
- la buona percentuale di risultato positivo:

L'organico dell'Ufficio è composto da tre funzionari, di cui uno con compiti di coordinamento e con il riconoscimento della alta professionalità, e da due unità con compiti amministrativi, ai quali tutti è giusto e doveroso da parte di chi scrive riconoscere non solo una più che adeguata competenza specifica, ma anche grande passione e motivazione prive di qualsiasi freno burocratico.

La metodologia operativa non è mutata: viene acquisita l'istanza, in qualunque forma avanzata da parte dei privati o delle associazioni; ad essa segue una immediata istruttoria scritta o verbale, a volte preceduta da informali contatti telefonici, con richiesta di dati, informazioni, documenti alle amministrazioni pubbliche oggetto delle istanze (Amministrazione regionale; Enti strumentali della Regione o Enti o Aziende dipendenti; Aziende Sanitarie Locali; Aziende Ospedaliere; Enti locali convenzionati) le quali hanno il dovere di rispondere (art. 5 comma 8 L.R. 5.8.1986 n.17: *"Il Difensore Civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli Uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni"*). L'istruttoria

può prevedere anche sopralluoghi ed esami congiunti con la presenza dell'istante e del rappresentante dell'amministrazione.

Al termine dell'intervento viene comunicato agli interessati il suo esito, positivo o negativo che sia.

Nel 2020, come è ben noto, l'attività di tutti gli Uffici Pubblici, ivi compreso quello di Difesa Civica Regionale, ha subito ostacoli e rallentamenti per le misure restrittive imposte dalle autorità statali e locali alla vita in genere ed in particolare ai movimenti dei cittadini per contrastare la pandemia. Misure che hanno ovviamente coinvolto non solo i cittadini, ma anche i componenti dell'Ufficio.

Esse hanno purtroppo costretto, fra l'altro, alla rinuncia temporanea alla copertura delle quattro sedi distaccate (Arenzano, Chiavari, Sarzana e Savona), la cui attività era stata da poco riavviata con grande consenso e soddisfazione delle autorità e delle cittadinanze.

Nonostante questo, le pratiche ufficialmente trattate e fascicolate sono state **392**, che si sono aggiunte alle **125** ancora pendenti degli anni precedenti. Ne sono state definite, in generale con esito positivo spesso sottolineato dai ringraziamenti degli utenti, **210**.

Le materie che hanno maggiormente impegnato l'Ufficio sono state l'edilizia economica e popolare (con frequentissimi contatti con ARTE, l'Agenzia Regionale che gestisce il settore), i servizi pubblici di erogazione di luce, gas e acqua in concessione, la sanità, la previdenza e assistenza, la gestione della L.R. 4/85 sulla corretta erogazione di parte degli oneri di urbanizzazione dai Comuni alle Curie, ed infine l'accesso agli atti, con una specifica normativa che chiama direttamente in causa il Difensore Civico.

Più in particolare, quanto ai singoli punti sopra elencati, pare opportuno specificare:

che i contatti con ARTE hanno soprattutto riguardato, nei limiti della normativa di riferimento, la tutela di cittadini con rilevante morosità (soprattutto al fine di diluire il giusto ristoro ed evitare la decadenza dell'assegnazione), oppure richiedenti un cambio

alloggio per far fronte a nuove esigenze familiari oppure ancora interventi di manutenzione indifferibili; con ARTE si è inoltre seguita da vicino, con qualche mirato intervento, la complessa operazione di dismissione di ben 400 alloggi di Begato, da demolire per volontà della P.A. genovese, operazione completata in assoluta regolarità e tranquillità (cosa per nulla scontata e di cui va dato merito ai dirigenti ed agli esecutori di ARTE);

che, quanto alla erogazione dei servizi pubblici fondamentali di luce, gas e acqua, è stato necessario intervenire più volte per garantire i diritti degli utenti su vari aspetti del rapporto di concessione (correttezza delle bollette, conguagli, irregolari disattivazioni, ritardi di intervento);

sulla sanità, oltre a qualche intervento su situazioni singole, hanno assunto rilievo maggiore richieste ad aziende sanitarie o ad aziende ospedaliere su criticità segnalate soprattutto da associazioni: cito per tutti il problema dell'incremento di posti per dializzati nel maggiore ospedale genovese; la dolorosa necessità di dover spostare fuori Genova malati oncologici in terapia radiologica; la rilevata e perdurante carenza di psichiatri nella ASL dell'estremo ponente a fronte di un aumento di pazienti affetti da patologie mentali; il ripristino del Centro Trapianti all'Ospedale di S. Martino;

sulla gestione della L.R. 4/85 vi è solo da segnalare la perdurante difficoltà dei Comuni, specie dei più piccoli, a far fronte al loro obbligo di versamento a favore delle Curie, difficoltà che, a parere di questo Difensore, dovrà essere seriamente esaminata dall'ANCI e dalle autorità regionali nell'ottica, credo, di una modifica legislativa;

sull'accesso agli atti, materia sulla quale ci si è già ampiamente soffermati nella parte generale, sottolineandone la valenza, vi è da aggiungere che nel 2020 sono stati trattati una ventina di casi, con netta prevalenza per l'accesso documentale ex legge 241/90. Le difficoltà causate dalla pandemia, comportanti sospensione e slittamento dei termini delle relative procedure, hanno accentuato una attività che definirei “diplomatico/collaborativa” finalizzata a

risolvere varie situazioni in modo informale, con contatti soprattutto telefonici con le amministrazioni interessate al fine di risolvere rapidamente i contrasti con i cittadini istanti senza arrivare alla stesura di un provvedimento formale (il che evidentemente rientra in quella attività di mediazione tipica dell'Ufficio di Difesa Civica). Questa modalità di risoluzione delle procedure di accesso ha comportato comunque la soddisfazione dell'utente e notevoli risparmi di tempo, oltre ad un consistente aiuto alle amministrazioni locali, spesso di fronte a carenze di personale e di adeguata strumentazione informatica. Alcuni casi più complessi hanno naturalmente imposto un provvedimento formale, depositato in termini, che il Difensore ha redatto con la decisiva collaborazione del funzionario incaricato.

L'attività del Difensore Civico ha infine riguardato, più genericamente, interventi in varie sedi, istituzionali e non, non collegate a singole istanze, ma riferite a problemi di ordine generale posti all'attenzione di amministrazioni pubbliche regionali o statali periferiche, come ad esempio l'autorità portuale genovese e l'agenzia ligure della sanità.

Le Commissioni Miste Conciliative, presiedute dal Difensore Civico, che si occupano di casi di c.d. malasanità, nate per dare voce soprattutto alle Associazioni di volontariato e di tutela del malato, non sono state mai convocate nel corso del 2020 per evitare la riunione di più persone, inibita per le regole anti-COVID emanate da autorità centrali e periferiche. Si è fatta eccezione per una unica seduta della Commissione della ASL 3 in cui dovevano essere trattati più casi con una certa urgenza: essa si è svolta in tutta sicurezza in un amplissimo locale del Centro della Salute di Quarto.

CASI

E' tradizione inserire al termine della Relazione qualche "caso" significativo o curioso trattato nel corso dell'anno.

Si è detto nella parte generale che l'Ufficio ha svolto una efficace azione di supporto a favore di coloro che subivano lo smantellamento dell'area urbana di Begato, composta da 400 alloggi: ebbene, ben 86 nuclei familiari hanno fatto ricorso al Difensore Civico per ottenere una casa idonea alle loro necessità, specie per la presenza di persone anziane, minori o disabili, ottenendo quasi sempre quanto desiderato; in questo ARTE ha mostrato con tutti i suoi funzionari molta attenzione e sensibilità.

Un condominio in provincia di Genova composto da nove appartamenti si vedeva addebitare una bolletta trimestrale per consumo acqua superiore a 3000 Euro a causa della rottura accidentale di un tratto di tubazione posto a monte del contatore. L'ovvio reclamo dell'utente veniva rigettato dal gestore. L'intervento del Difensore Civico con richiamo alla normativa regolamentare di settore induceva ad una conciliazione con lo storno integrale della somma oggetto del *petitum*.

Alcuni utenti, fra cui un diversamente abile, lamentavano che il contatore dell'acqua era ubicato a distanza significativa dall'abitazione; di conseguenza, era disagiata e problematica la lettura e il controllo dell'apparecchio; l'intervento del Difensore induceva l'azienda concessionaria a spostare i misuratori nei pressi delle abitazioni.

L'Ufficio, su iniziativa di Associazioni e Comitati, ha promosso iniziative presso gli enti locali e l'ARPAL per garantire il monitoraggio costante degli impianti di telefonia (specie di ultima generazione e 5 G) per eventualmente inibirne l'installazione causa di inquinamento, specie in prossimità di aree sensibili (scuole, ospedali ecc.).

L'intervento del Difensore provocava l'erogazione del trattamento di fine rapporto ad un insegnante che ne era in attesa da ben 27 mesi a seguito del collocamento a riposo.

Diversi interventi dell'Ufficio hanno riguardato la richiesta di riapertura di uffici postali, biglietterie di stazioni ferroviarie e farmacie, chiuse ufficialmente in ragione dell'emergenza sanitaria: le richieste sono state tempestivamente accolte, con grande consenso degli utenti.

A seguito di segnalazione privata, era sollecitata, ed ottenuta in breve tempo dall'Assessorato Regionale alla Sanità, la riapertura di un elisoccorso nel ponente ligure.

Una paziente affetta da grave disabilità ed impossibilitata a deambulare, ospite di una RSA, in attesa da tempo della convenzione con la ASL competente, la otteneva sollecitamente dopo un intervento dell'Ufficio ed esprimeva un gradito ringraziamento.

Un cittadino manifestava il proprio riconoscimento per avere ottenuto, a seguito della sollecitazione del nostro ufficio, la fissazione di una visita post-operatoria in un ospedale savonese.

Un condominio in provincia di Genova si rivolgeva al nostro Ufficio perché il concessionario del servizio gas aveva addebitato un consumo su base presuntiva e non effettiva di mc. 10271 per un importo di 6.845,62 Euro. L'intervento del Difensore induceva la società di servizi a riconsiderare l'importo della fattura, con il ricalcolo del consumo e la restituzione al condominio della somma di 2.082,20 Euro. L'Amministratore riscontrava l'esito positivo della controversia e ringraziava il Difensore Civico qualificandolo come *"importante istituzione che si impegna a collaborare con il cittadino a districarsi nella farraginoso burocrazia e ad ottenere giustizia, laddove dovuta"*

RELAZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Autore della Relazione, insieme al Garante, il dr. D. Arkel, funzionario dell'Ufficio

PREMESSA

L'anno passato – il tristissimo 2020— è stato caratterizzato dal COVID-19.

Forse è banale ricordarlo, se non fosse per le sofferenze, quelle vere, di cui soffrono i bambini. Secondo gli osservatori pedagogici più autorevoli a livello mondiale i bambini hanno perso fiducia negli adulti, quello che di positivo dava loro la scuola, e soprattutto gli amici e il desiderio di vivere la natura, il verde, gli ampi spazi, il valore del gioco. Così sembra dalle interviste svolte non solo in Italia.

E' così che abbiamo fatto di loro dei prigionieri, senza neppure cambiare il rapporto familiare, senza ascoltare i bambini diventandone complici, senza giocare di più con loro, senza osservare e cercare di capirli nel disordine delle loro stanze. La disciplina non è cambiata né a casa né con la scuola che lambisce l'interiorità, il cuore familiare. E appare pur sempre necessario ingurgitare nozioni perché le interrogazioni – anche se il bimbo non può uscire e correre – si svolgeranno come prima. E mentre interrogano il bambino, gli altri a casa smettono di esistere perché non inquadrati dal monitor: in parte si sentono esclusi, altri invece ne approfittano per andare in bagno, o a parlare con la sorellina o la mamma,

o fare un giretto sulla playstation. Indovinate ciò che può fare un bambino, o un ragazzo, mentre interrogano un compagno non più compagno. Perché compagni di scuola lo si è “in presenza”.

Durante la pandemia non esiste natura e tramonta il rapporto con l'altro, così determinante per lo sviluppo sano del bambino, così piacevole nello scambio degli sguardi e delle attenzioni che ridonano il sorriso.

Ho ascoltato ragazzi di un liceo e di un istituto tecnico non genovesi e ho sentito lo sgomento di voci incredule, quasi dei gemiti quando a loro si rivolgevano domande. Ma, lasciandoli liberi di dire ciò che volevano, ecco che emergeva la disillusione del futuro. Per loro è difficile sperare, dato che vivere il futuro ancora non sanno, dato che vivono l'infinito presente nel quale fermano il tempo. Ora non più. I bambini adesso come adulti e anziani rimpiangono il passato, la bicicletta con gli amici e, perché no, anche con un po' di fatica l'aula scolastica, le risate rubate, le gelosie per gli oggetti e le belle parole che la maestra rivolge ad altri. Qualcuno di loro, anche se non riesce a credere nel futuro, si sforza di farlo. E chiede i prati, le spiagge, il pallone e le bambole, e i miracolosi aquiloni, simboli di libertà e spazio aperto, un gioco che si costruisce da soli, che viaggia nel cielo e coinvolge lo sguardo di altri bambini, di altri ragazzi e di altri genitori, di altri insegnanti. Perché è così che si può provare a superare il momento più difficile, sollevando nel cielo il colore preferito, trattenendo con la mano il filo magico dell'avventura dei venti.

ATTIVITA' SVOLTA

Nel 2020 sono state segnalate al Garante 50 casi sui quali si è svolto un intervento. La maggior parte collegati con le seguenti problematiche legate alla pandemia: incertezza sul rientro scolastico; prevenzione del rischio nelle scuole; uso delle mascherine obbligatorie per i bambini delle primarie; somministrazione dei tamponi; didattica a distanza (questioni informatiche o di rete); mancata socializzazione, compiti a casa; trasporto scolastico; uscita dalle comunità (anche per i MSNA).

Abbiamo accertato stanchezza diffusa, affaticamento di genitori e bambini, senso di delusione, disagio diffuso per l'impossibilità di uscire di casa e godere di momenti di vita all'aria aperta.

Gli adulti si sono lasciati sopraffare dalla sfiducia e non sempre si sono dimostrati all'altezza dei loro compiti genitoriali.

In conclusione riteniamo che i bambini e i ragazzi sono stati ancora di più estromessi dal loro cammino di emancipazione in questo momento drammatico e non siano stati considerati con le dovute cure ed attenzioni. Non si è mai parlato di bambini e ragazzi in modo ufficiale e diretto; si è spesso parlato di scuola, ma non dei minori. Non si è mai costruito un vero e impegnativo percorso istituzionale per il recupero del verde protetto e per potere così fare scuola all'aperto nei mesi di giugno e luglio. Poteva forse essere tentato un progetto unitario di volontariato di insegnanti e personale pedagogico ed assistenziale al fine di riportare i minori verso la

socializzazione, naturalmente nel rispetto delle norme di prevenzione dettate dalle autorità nazionale e locali.

In questa situazione il Garante ha emesso diversi comunicati stampa nel tentativo di far comprendere la fatica dei bambini in questo momento drammatico. Ha scritto invano al Presidente del Consiglio, normalmente molto loquace, perché dedicasse nei suoi discorsi ufficiali pochi minuti ai minori, chiamandoli in causa direttamente.

Ha infine costruito per le iniziative da adottare da parte degli assessorati regionali alla Salute ed alle Politiche Giovanili una linea di interventi denominata Progetto SemPLIce (SEMinario Permanente Libera Iniziativa) di cui si ritiene opportuno riportare qui di seguito il testo integrale:

“LA CREATIVITÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI È IL METODO DELL’INIZIATIVA”

Il Progetto SEMPLICE consiste in una serie di azioni per l'accudimento e la crescita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Esso si sviluppa attraverso l'utilizzo degli spazi aperti privati in contemporanea agli spazi pubblici già disponibili ai minorenni.

Abbiamo pensato che questo progetto possa rappresentare una misura sostanziale per l'ammissione sociale dei più giovani, affinché si concretizzino azioni consapevoli e coscienti da parte degli adulti per non lasciare indietro nessuno attraverso un rapporto tra l'Istituzione e bambini/e-ragazzi/e e genitori-adulti, formulando tra l'altro la possibilità di miscelare in modo quanto meno originale il tempo dell'apprendimento con il tempo libero. In questo progetto, è vero, si richiede un

ulteriore sforzo a quegli adulti che ritengono opportuno e inderogabile il recupero della fiducia complessiva sia nello specifico istituzionale sia nella sua apertura verso il privato sociale e il volontariato oltreché, se mi si passa l'espressione desueta, nell'*umana umanità*, la spinta cioè rivolta all'Altro, e soprattutto a chi è fragile e vulnerabile, nell'idea che uno stato di ben-essere possa verificarsi solo se tutti ne sono ricompresi.

Abbiamo pensato di poter ragionare oltre l'emergenza della ri-socializzazione in quanto appartenente alla sfera della quotidianità dei bambini e dei ragazzi bruscamente interrotta dalla pandemia Covid-19, sia sulla possibilità di partecipazione, tendente all'universalità, di ogni minorenni rendendolo in questo modo ben visibile al mondo degli adulti e protagonista delle attività sociali e educative intesa come perno centrale della tutela complessiva dei suoi abitanti nonché centralina di coordinamento della rete operativa sui minorenni.

La principale considerazione è che non possiamo permetterci di perdere l'estate per la socializzazione e l'istruzione di bambini e ragazzi. Anche nelle nostre città, il bambino, il ragazzo può "*abitare*" la natura.

NOTA INTRODUTTIVA

Ognuna delle azioni prese in considerazione dal Progetto sono svolte secondo le indicazioni di legge per quanto concerne la protezione individuale e sociale previste.

Obiettivi:

Ci si propone il recupero della fiducia del bambino e del ragazzo e il superamento dell'alienazione cui sono stati sottoposti dalla pandemia COVID-19. Pertanto ci si propone di far crescere il bambino rincontrando la **SOCIALIZZAZIONE**, il rapporto con l'altro, coetaneo e/o adulto (insegnante, maestro, educatore) mantenendo vivo il suo apprendimento e il rapporto con il libero apprendimento svolto in luoghi aperti.

La proposta riguarda anche bambini più piccoli, per i quali si ritiene essenziale l'apporto genitoriale. La difficoltà attraversata dai genitori in questi giorni si ribalta sovente sui bambini più piccoli che ne restano in balia. Un altro obiettivo dunque è quello di poter offrire un servizio fiduciario ai genitori, sia per quanto concerne la propria persona sia, soprattutto, nel rapporto con i bambini.

1. AGENZIA PER IL DIRITTO DEL BAMBINO AL VERDE

N.B. Quanto previsto si rivolge a tutti i minorenni che, attraverso genitori o scuole o comunità o tutori, ne facciano richiesta. Ricomprende pertanto la possibilità, attraverso lo sviluppo di zone fruibili, o comunque prescelte dagli operatori di accudimento e tutela, di una sempre

maggiore affluenza e di un costante recepimento di nuovi spazi privati resi volontariamente disponibili.

Principalmente gli spazi pubblici, parchi, giardini, litorali, possono essere normalmente utilizzati per lo scopo prefissato. Abbiamo già affermato che uno dei problemi per i bambini, oltre la pandemia, rimane la fruizione dell'aria aperta, il sole, il libero movimento, e che a si aggiunge talvolta il forte stress a cui sono sottoposti i genitori. I soli spazi pubblici possono però non essere sufficienti o non facilmente raggiungibili. Pertanto diviene indispensabile reperirne altri.

Il progetto richiede l'istituzione di un'AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AL VERDE DEI BAMBINI/E E DEI RAGAZZI/E con operatori a turnazione per il recupero e la gestione di giardini, parchi, spazi, che volontariamente alcune famiglie possono rendere disponibili durante le proprie vacanze fuori città o altro genere di prolungata assenza. L'Agenzia, messa a disposizione dalla Regione, richiede la volontaria adesione dei Comuni liguri e dei proprietari interessati a seguito di un'informativa condivisa.

Attraverso un Bando apposito, al quale deve essere data pubblicità tramite comunicazioni pubbliche, si rendono note le condizioni per potervi accedere. Trattandosi di volontariato, non viene previsto alcun compenso, ma viene assicurata la manutenzione del sito e del verde e delle attrezzature messe a disposizione. In tale senso può provvedere il terzo settore, con operatori specializzati, coordinati dall'Ufficio tecnico dei Comuni aderenti. Inoltre va stipulata un'assicurazione apposita per far fronte ad eventuali danni di persone e cose. Il Bando

prevede un periodo prefissato di possibilità di utilizzo degli spazi, comprendente il periodo di allestimento, assolutamente non invasivo e provvisorio, di eventuali attrezzature e il periodo di manutenzione e eventuale ripristino del verde e della proprietà stessa. Il Comune che aderisce all'Agenzia regionale, si impegna pertanto, nel contratto stipulato tra le parti, non solo a restituire intonso e intatto lo spazio utilizzato, ma a prestare anche un'attività aggiunta di preventivo recupero del verde e dell'intero sito così da poterlo utilizzare appieno e restituire un miglioramento ai proprietari.

I bambini e i ragazzi, a seconda degli spazi resi disponibili, sono accompagnati e accuditi da educatori e, in alcuni casi, dai genitori o parenti stretti.

Nota. Tra gli altri compiti, gli operatori si occupano di individuare possibili rimandi alle attività proprie del progetto (che definiamo di Focus e, eventualmente, di Campus – per quest'ultima modalità seguiti dai genitori) distribuendole per le varie zone individuate in precedenza.

2. FOCUS

Il Focus è rappresentato dalla diffusione di ambienti aperti per bambini e ragazzi, scaglionati per età. Fino all'età di 5 anni, va previsto il coinvolgimento, se possibile, di almeno uno dei genitori o comunque di un accompagnatore scelto dalle famiglie, almeno sino ad avviamento consolidato. Inoltre si dovrebbe tenere conto dei gruppi di bambini di scuole materne/asili comportando, eventualmente, la collaborazione con le stesse mediante un convenzionamento. Per i piccoli fino a

questa età, i gruppi devono essere nella misura fino a un massimo di 6 bambini. Oltre alle attività destinate ai più piccoli, delle quali forniremo rapidi esempi in questa sede, il Focus dispone attività differenziate dai 6 anni ai 9, dai 10 ai 14 e, su richiesta specifica e motivata, dai 15 ai 18. Esso consiste in appuntamenti settimanali (almeno 3) - in gruppi non affollati di bambini e adolescenti - coadiuvati da adulti, almeno 2 (insegnante, educatore, istituzionali ovvero di cooperative e/o associazioni) - da dedicare all'attività all'aperto dello spazio reperito dall'Agenzia.

Le attività, per la prima infanzia e fino ai 9 anni, possono essere strutturate con l'impiego di attrezzature specifiche provvisorie e amovibili con facilità, per esempio quelle dei Centri diurni, gli spazi Montessori, percorsi vita, costruzione e utilizzo di aquiloni (insegnare le correnti del vento, mettere la pazienza nell'osservazione, ecc.) gincane, tappeto elastico, tricicli e bici, ping-pong, palloni, birilli, ecc. Si possono inventare giochi come per esempio una pallavolo a 4 con 4 giocatori, ognuno dentro una sua base. Va inoltre considerata la possibilità di attivare cicli per la conoscenza di piccoli animali e di *pet-therapy* con l'ausilio di istruttori cinofili certificati e con l'avvicinamento ai cuccioli. Naturalmente il catalogo qui esemplificato va tarato sull'età del bambino e sulla sua curiosità/abilità.

Inoltre potrebbero essere organizzati corsi di psicomotricità all'aperto: es. yoga e ginnastica, attraverso l'utilizzo di nastri e fasce colorate, primi "corsi" di danza, coinvolgendo gli insegnanti delle palestre, e interessamento ai rudimenti della musica.

Alcuni spazi possono essere lasciati liberi, allestiti con panchine distanziate, in modo da permettere la

comunicazione e la socialità pur sempre protetta fra i bambini e i ragazzi.

Possibilità di escursioni in piccoli gruppi nei dintorni.

Mettere a disposizione delle famiglie su prenotazione, gli spazi all'aperto (il giardinetto pubblico, il parco, il lungomare, la spiaggia libera o eventualmente stabilimento balneare, ecc.), attrezzate come sopra, nelle fasce orarie non impiegate dalle attività strutturate.

3. CAMPUS

Creare ambienti idonei per i bambini e i ragazzi, renderli liberi - per quanto possibile – proponendo una stanzialità vigilata, come e meglio che nelle colonie di un tempo, aprendo spazi innovativi, permettendo loro di svolgere azioni, ma anche lasciando loro la facoltà di scelta.

Per il Campus va prevista una prenotazione e una turnazione, e la differenziazione per gruppi d'età (11-13/14-18) data la prevista stanzialità che non può non essere attrezzata da tende e da teloni antivento e pioggia per le attività comuni, ad esempio per quello che chiamiamo *computerio* ovvero la disponibilità di computer per video lezioni con la disponibilità di tecnici.

Il *Computerio* è dove i ragazzi apprendono per mantenere un seppur lieve rapporto con l'insegnamento e la scuola, per quando riprenderà. Guidati da operatori informatici e da insegnanti, in esso trovano spazio i personal computer per i collegamenti (predisposti e/o vigilati) singoli dei vari minorenni. Stabilire un limite massimo di 1 ora al giorno per le video lezioni.

Naturalmente, con le dovute precauzioni ai sensi di legge, recuperando gli spazi idonei e poco distanti, si possono prevedere 2 tematiche costanti: la prima consiste nell'ANIMAZIONE, che ha per fine la spontaneità creativa. Tale obiettivo può essere raggiunto convogliando in questi luoghi artisti che possano farli dipingere, fare musica, danza e teatro, fotografia, cinema, informatica, a loro piacimento, e associazioni tipo quella degli scacchisti, recupero di lavoratori di arti e mestieri e dei Racconti della memoria (com'era la vita, la scuola, gli oggetti, il lavoro nel secolo XIX fino al 2000). La seconda consiste nell'APPRENDIMENTO e il riavvicinamento scolastico mediante personale disponibile a fornire il proprio contributo.

4. VOLONTARIATO PER ACCUDIMENTO E ACCOMPAGNAMENTO

Non deve mancare un richiamo al volontariato. Così come abbiamo potuto riscontrare per la L. 47/2017, non sono pochi coloro che, grazie alla sensibilità di base e una non trascurabile preparazione umanistica e tecnica, potrebbero aderire al progetto. Per favorire l'accesso ai volontari, è possibile creare un Bando apposito, con spese a rimborso, rivolto alla popolazione, ma più specificamente per quei maestri delle elementari e professori di medie inferiori e superiori che volessero intervenire per fare una scuola diversa, liberata dalle nozioni e dei voti, all'aperto (Campus) (in collaborazione con la Direzione Scolastica regionale, anche per ottenere nota curricolare di merito). Lo stesso vale per una varietà di tecnici, informatici soprattutto: diversi di loro sono lavoratori delle PA. Essi quindi hanno lavorato in regime *Smart Working*, senza dover usufruire di ferie. Si potrebbe

pensare, considerate anche le difficoltà e le possibili limitazioni di vere e proprie vacanze, al loro dedicare giorni ai bambini e ai ragazzi per incontri con i ragazzi brevi seminari.

5. SCUOLE

Riaprire la scuola, pubblica e privata, con accesso su base volontaria, almeno qualche ora al giorno, almeno qualche giorno la settimana, organizzando corsi all'aperto (FOCUS e CAMPUS), in giardini pubblici o allestendo aree dedicate, dove non è presente un cortile o un giardino.

Riaprire le biblioteche, su appuntamento.

6. DIDATTICA A DISTANZA

Necessita attivazione di un canale televisivo per la didattica a distanza, in modo da non abbandonare chi non ha dispositivi o connessione.

Stabilire un limite massimo di 1 ora al giorno per le video lezioni (6-10 anni). Dotare tutti gli insegnanti di dispositivi idonei e materiale adeguato, formarli sull'uso dei dispositivi

7. BABY SITTER A DOMICILIO

Oggi si ritiene imminente il ritorno al lavoro di madri e padri. Il momento per lasciare i propri figli non è certo quello più adatto. Per alcuni nuclei, soprattutto in difficoltà economiche e/o sociali, si potrebbe avviare un reperimento sul territorio di Baby sitter o operatrici dell'infanzia formando un elenco di disponibilità. E' evidente che i vari operatori sociali debbano intervenire

zona per zona a comprovarne l'affidabilità e l'attitudine. Si ritiene, inoltre, che molte colf e operatrici dell'infanzia siano rimaste disoccupate. Si potrebbe anche fare riferimento a chi tra loro, straniere, non possiedono permesso di soggiorno e fare sì che possano ottenere un permesso (provvisorio o speciale) legato all'attività lavorativa.

8. COINVOLGIMENTO CULTURALE

Quanto abbiamo sinora esposto, consci che richieda risorse economiche accessorie ci pare debba avere una corrispondenza che potremmo definire di merito.

Innanzitutto si dovrebbe puntare sul rendere pubblico in modo confacente allo spirito dell'iniziativa e al valore dell'intera portata progettuale, dato anche che si tratterebbe di una prima sperimentazione di spazi privati temporaneamente disponibili per l'incontro dei minori sotto l'egida e il controllo istituzionale.

Sarebbe bene si ponesse l'infanzia e l'adolescenza tra gli obiettivi culturali delle città. Si potranno individuare apposite sedi per l'esposizione il progetto e i suoi primi risultati.

Oltre agli impegni ed agli interventi resi necessari o comunque opportuni dall'emergenza sanitaria e dagli altri casi di ordinaria amministrazione, l'Ufficio ha continuato ad operare per la piena attuazione della legge 47/2017, che, come noto, ha attribuito al Garante il compito di selezionare e adeguatamente formare i futuri tutori dei minori stranieri non accompagnati. Nonostante le notevoli

difficoltà create dalle norme anti-COVID sono stati organizzati due corsi, uno a maggio affidato alla associazione *Defence for Children* che già aveva bene operato in precedenza, un secondo in autonomia a novembre con il contributo di alcuni esperti interpellati e resisi immediatamente disponibili. Entrambi hanno avuto ottimo esito.

Allo stato attuale il Garante ligure, corrispondendo alla previsione della legge 47, ha raccolto 211 istanze di cittadini della Regione e ne ha “formati” ben 154 che sono confluiti nell’elenco messo a disposizione del Tribunale per i Minorenni al fine della successiva nomina. Nomina che è avvenuta ed in alcuni casi si è duplicata per la chiusura della tutela precedente. I risultati sono stati complessivamente molto buoni per la passione e l’impegno che i tutori hanno posto nello svolgere la loro delicata funzione pubblica. Alcuni, pochi, problemi insorti nel corso delle varie tutele hanno quasi sempre trovato una soddisfacente conclusione nell’esclusivo interesse dei minori. Alcuni di questi hanno poi completato il processo di integrazione trovando lavoro in Liguria. A dimostrazione delle molto felici intuizioni della legge 47.

A conclusione della relazione, probabilmente l’ultima di chi scrive, merita una segnalazione particolare una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo emessa il 18 luglio 2019 e di cui solo ora si è avuto conoscenza. Essa riguarda un caso trattato dai servizi sociali e dal Tribunale per i Minorenni di Genova, oltre che dalla Corte d’Appello, e di cui si era ampiamente occupato questo

Garante, ed attesta della correttezza formale e sostanziale delle determinazioni assunte da questo Ufficio.

Il caso attiene ad un prolungato affidamento fuori famiglia di due minori; quindi ad una questione molto dibattuta e di cui si era riferito nella relazione dello scorso anno. In questa veniva sottolineato che in Liguria, regione che allora registrava la più alta percentuale nazionale di minori allontanati dalla famiglia, era stata adottata dagli organi competenti una interpretazione non corretta dell'art. 9 della Convenzione di New York, il quale prevede che la separazione del fanciullo dalla famiglia naturale possa essere disposta solo quando è “necessaria nell'interesse preminente del fanciullo” e che comunque va rispettato il diritto del fanciullo a intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori. L'accesso dibattito sul tema era stato peraltro inquinato in sede nazionale da preconcette e contrapposte posizioni politiche.

Tornando alla sentenza della Corte Europea citata, in essa si legge: “in data... i figli della ricorrente furono sentiti dall'Autorità Garante regionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La relazione del Garante osservava preliminarmente la mancanza di collaborazione dei servizi sociali, che avevano rifiutato di fornire informazioni e non avevano risposto a lettere; nel merito, esprimeva preoccupazione in ordine al fatto che l'affidamento provvisorio dei minori fosse diventato, di fatto, una misura definitiva...In conclusione, l'Autorità Garante regionale espresse l'opinione che un graduale riavvicinamento della ricorrente ai figli corrispondesse all'interesse superiore dei minori”. Per inciso va detto che la relazione del Garante era stata trasmessa per opportuna

conoscenza al Tribunale. La Corte Europea sottolineava che l'affidamento dei minori era proseguito per oltre dieci anni e che le limitazioni imposte ai contatti dei minori con la famiglia naturale costituivano “senza dubbio una ingerenza”. In conclusione, la Corte, pur riconoscendo la legalità dei provvedimenti, riteneva che essi non rispondessero al requisito della “proporzionalità dell’ingerenza” e che l'affidamento ininterrotto per oltre dieci anni violasse i richiamati principi della Convenzione di New York. Fissava di conseguenza in euro 33.000 l’indennizzo dovuto ai ricorrenti.

STATISTICA

Nel corso del 2020 i fascicoli assunti a protocollo e presi in carico dall'ufficio di Segreteria sono stati **392** per quanto attiene l'attività istituzionale ed altri **42** prettamente Amministrativi interni.

Per avere un quadro completo dell'attività svolta dalla Difesa Civica, si deve tenere conto delle c.d. "Pendenze" degli anni precedenti che, alla data del 1° gennaio 2019 ammontavano a **125** fascicoli ancora in lavorazione dagli anni precedenti. Di questo arretrato, nel corso del **2020**, si è provveduto a chiuderne **92**. Per quanto riguarda, invece, i fascicoli aperti a far data dal 01/01/2020 quelli messi agli atti e conclusi ammontano a **118**.


SITUAZIONE FASCICOLI RAFFRONTO 2019/2020

Fascicoli assunti a protocollo al 31/12/2020	392
Pratiche del 2020 concluse al 31/12/2020	118
Totale pratiche ad oggi in lavorazione annualità 2020	274
Pratiche pendenti delle annualità precedenti	125
Pratiche pendenti concluse al 31/12/2020	92
Totale ad oggi in lavorazione annualità precedenti	33

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Sono stati trattati un totale di **2036** documenti in entrata/uscita (a fronte dei 1853 del 2019) con le tipologie sotto riportate:

	Anno 2019	Anno 2020
(Entrata) Fax	1	0
(Entrata) E-mail	661	636
(Entrata) Posta	153	48
(Entrata) Posta interna	27	7
(Entrata) Pec	92	199
(Entrata) Verbale	5	0
(Entrata) A mano	74	0
(Uscita) E-mail	700	1102
(Uscita) Posta	86	3
(Uscita) a mano posta interna	12	0
(Uscita) Pec	42	41
Totali	1853	2036



Inoltre sono stati evasi **165** documenti in materia di personale e segreteria particolare del Difensore Civico.


Gli accessi dei cittadini all'Ufficio di Difesa Civica e la relativa corrispondenza intercorsa sono stati esclusivamente (salvo rari casi) effettuati via Posta elettronica a causa delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 che precludevano la possibilità di incontri diretti con la cittadinanza.

Il personale in *smart working* pur operando da remoto, ha continuato il proprio lavoro, fornendo assistenza alla cittadinanza ed anzi aumentando in modo considerevole il numero di istanze ricevute ed evase a protocollo.

Sono ovviamente mancati i contatti diretti con l'utenza sia presso la sede di Genova che nelle sedi decentrate tuttavia l'utilizzo della posta elettronica ha fatto sì che, anche in una Regione come la Liguria dove la fascia di età è una delle più anziane della nazione, il personale abbia potuto fornire adeguato supporto in un momento così delicato. I cittadini infatti hanno contattato l'ufficio anche per casi non di competenza propria della Difesa civica, trovando comunque interlocutori disponibili, preziosi consigli ed indicazioni utili per affrontare l'emergenza. Sempre più utilizzato è il ricorso (specie fra Enti) alla Posta Elettronica Certificata (PEC) strumento preziosissimo ed essenziale per una Pubblica Amministrazione efficiente, moderna e sempre più trasparente.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Le istanze pervenute riguardano principalmente problematiche legate all'Edilizia Residenziale Pubblica (58 casi) molto meno rispetto ai 70 del 2019 dovuto probabilmente alla risoluzione della grave emergenza abitativa causata dalla vicenda del "Ponte Morandi" ed al piano di abbattimento degli edifici ERP della c.d. "Diga di Begato". Un notevole incremento è stato quello riguardante i casi in materia di Servizi pubblici (trasporto pubblico, erogazione di beni primari come acqua, gas e luce ecc.) che sono passati dai 20 del 2019 ai 50 del 2020.





MATERIE DI INTERESSE

	2020	2019
Accesso agli atti	30	24
Altro	19	19
Ambiente e territorio	32	36
Assistenza sociale e previdenza	26	21
Attività economiche	3	3
Edilizia residenziale e pubblica	58	70
Enti locali	21	27
Istruzione cultura e sport	6	0
LR 4/1985	100	156
Sanità	38	47
Servizi Pubblici	50	20
Tributi	9	8
TOTALE	392	431

PROVINCE INTERESSATE

La Provincia maggiormente interessata, dato il numero di abitanti, è ovviamente Genova con **264** fascicoli, segue Imperia con **52**, La Spezia con **35** Savona con **31**, vi sono poi **10** casi provenienti da fuori Regione, spesso segnalazioni di possessori di seconde case rimasti bloccati in Regione causa COVID.



RIFERIMENTI NORMATIVI

A) NORMATIVA NAZIONALE

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA

...omissis...

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

...omissis..

LEGGE 7 APRILE 2017 N. 47

...*omissis*...

Art. 11

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del Codice civile.

...*omissis*...

LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24

...omissis...

Art. 2

(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e

sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'art. 3.

5. All'art. 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

...omissis...

B) NORMATIVA REGIONALE

STATUTO

Approvato con legge statutaria 03/05/2005 n. 1

(...omissis...)

Articolo 72

Difensore Civico

1. E' istituito presso il Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo Cittadino ed interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore Civico è un'autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge Regionale

(...omissis...)

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986 N. 17 (*)

TITOLO I

Istituzione del Difensore Civico (1)

Art. 1

(Istituzione e nomina)

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall'articolo 72 dello Statuto (***) eletto dal Consiglio regionale. (2)
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2

(Requisiti e ineleggibilità)

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - e) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 - f) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi

da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3

(Incompatibilità)

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4

(Durata in carica, decadenza e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile una sola volta. (12)
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Art. 5

(Funzioni) (3)

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (*misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. Spetta al Difensore Civico, oltre alle funzioni assegnategli dalle leggi speciali, la funzione di Garante per il diritto alla salute prevista dall'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*) al fine di favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e l'efficacia nell'erogazione dei servizi. (12)

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

a) dell'Amministrazione regionale;

b) degli enti strumentali della Regione;

- c) degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
- d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
- e) degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
- b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
- c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (4)

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e

procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6

(Modalità di intervento) (5)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

- a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
- b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
- c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni,

stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

c *bis*) procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Art. 7

(Poteri) (6)

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa

disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 7 bis (5)

(Attribuzione di ulteriori funzioni)

Abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

Art. 8

(Rapporto con gli organi statutari della Regione)

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis. **(8)**
2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Art. 9

(Dotazione organica, assegnazione del personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L' Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10

(Indennità di funzione)

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il

trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali). (9)

1 bis. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 il Difensore Civico, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, è assicurato contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate*** (10)

Art. 11

(Norma finanziaria)

(omissis)

TITOLO IV

Norme finali

Art. 12

(Servizi del Consiglio regionale)

(omissis) (11)

Art. 13

(Norme incompatibili)

E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

[1] Titolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[2] Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[3] Articolo già modificato dall' art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17 , e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

[4] Comma aggiunto dall' art. 20 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

[5] abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . .

[6] Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

[7] Articolo inserito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , modificato dall' art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 e abrogato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[8] Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[9] Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Il testo previgente recava: "*Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24* ".

[10] Comma aggiunto dall' art. 27 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

[11] omissis.

[12] Comma così sostituito dall' art. 34 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

C) LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.

LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 112

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.)

...Omissis...

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

...Omissis...

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

Relazione del Difensore Civico della Regione Liguria – anno 2020

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

...Omissis...

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9

(disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) coordinata con la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

- a. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;
- b. Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;
- c. Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Art. 2. (*)

(Azioni e funzioni del Garante)

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

...(omissis)...

b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;

c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;

...(omissis)...

2 Il Garante svolge le seguenti funzioni:

...(omissis)...

b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla L.176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;

c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

...(omissis)...

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;

i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

...(omissis)...

Art. 10.

(Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2 (**)
(***)...(omissis)...

~~~~~

## NOTE

(\*) Legge Regionale 5 agosto 1986 n. 17

Art. 7 bis

(Attribuzione di ulteriori funzioni)

**Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.**

Le azioni e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

(\*\*) Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

(\*\*\*) **Art. 30 legge regionale 27/10/2018 n. 29 (Collegato alla legge di stabilità regionale)**

Il combinato disposto di cui al **comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2007 n. 9** (disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) il quale recita che **“In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia”**, tra le altre, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2 nonché dell'art. 9 della stessa l.r. n. 9/2007, si interpreta nel senso che il Difensore Civico, incardinato presso il Consiglio regionale e a valere sui fondi del medesimo, opera in collaborazione con altri operatori ed enti preposti, per la piena applicazione della Convenzione di New York, di cui alla Legge 176/1991 e, in particolare, degli articoli 2, 3 c. 2, 4, 5, 18 c.2, 19, 20 e 22 della medesima.”